

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CE) n. 722/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente talune azioni realizzate nei paesi in sviluppo nel settore dell'ambiente nel contesto dello sviluppo sostenibile 1
- * Regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia 6
- * Regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli 9
- * Regolamento (CE) n. 725/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1789/81 che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero 13
- Regolamento (CE) n. 726/97 della Commissione, del 24 aprile 1997, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1997 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 14
- * Regolamento (CE) n. 727/97 della Commissione, del 24 aprile 1997, che riporta un elenco di prodotti esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio indicante le condizioni cui è soggetta l'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente della centrale nucleare di Cernobil 16
- * Regolamento (CE) n. 728/97 della Commissione, del 24 aprile 1997, relativo alla redistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese 19
- * Regolamento (CE) n. 729/97 della Commissione, del 24 aprile 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi 25

Regolamento (CE) n. 730/97 della Commissione, del 24 aprile 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	26
Regolamento (CE) n. 731/97 della Commissione, del 24 aprile 1997, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	34
Regolamento (CE) n. 732/97 della Commissione, del 24 aprile 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	37
Regolamento (CE) n. 733/97 della Commissione, del 24 aprile 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 530/97	39
Regolamento (CE) n. 734/97 della Commissione, del 24 aprile 1997, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 531/97	40
Regolamento (CE) n. 735/97 della Commissione, del 24 aprile 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	41
Regolamento (CE) n. 736/97 della Commissione, del 24 aprile 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	43
Regolamento (CE) n. 737/97 della Commissione, del 24 aprile 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	45
* Regolamento (CE) n. 738/97 della Commissione, del 24 aprile 1997, recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine	47

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

97/272/CE:

- * Decisione della Commissione, del 4 aprile 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Kenia ⁽¹⁾**

97/273/CE:

- * Decisione della Commissione, del 4 aprile 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'Uganda ⁽¹⁾**

97/274/CE:

- * Decisione della Commissione, del 4 aprile 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Tanzania ⁽¹⁾**

97/275/CE:

- * Decisione della Commissione, del 9 aprile 1997, che modifica la decisione 93/25/CEE recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini ⁽¹⁾**



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

97/276/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'11 aprile 1997, recante modifica della decisione 93/437/CEE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari dell'Argentina ⁽¹⁾..... 53**
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 503/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità di applicazione del regime di importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 78 del 20.3.1997) 56**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 722/97 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1997

concernente talune azioni realizzate nei paesi in sviluppo nel settore dell'ambiente nel contesto dello sviluppo sostenibile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 130 S e 130 W,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che è necessario attuare uno sviluppo sostenibile contribuendo ad una reale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo;
- (2) considerando che la creazione di strumenti idonei e l'attuazione di azioni sperimentali costituiranno gli elementi fondamentali di tale integrazione nell'insieme dei settori interessati;
- (3) considerando che il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione del 14 maggio 1992, sull'ambiente e la cooperazione allo sviluppo;
- (4) considerando che la Comunità e i suoi Stati membri hanno adottato la dichiarazione di Rio e il programma d'azione «Agenda 21»;
- (5) considerando che la Comunità e i suoi Stati membri hanno ratificato le convenzioni sulla diversità biologica e sui cambiamenti climatici e hanno firmato quelle contro la desertificazione; che si sono quindi impegnate a tener conto delle responsabilità comuni ma differenziate delle parti sviluppate e delle parti in via di sviluppo per quanto riguarda tale materia;

(6) considerando che la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 1° febbraio 1993, riguarda un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile;

(7) considerando che, tenuto conto delle risorse limitate, le azioni di informazione e i progetti pilota condotti in stretta cooperazione con gli esperti locali promettono il massimo effetto moltiplicatore;

(8) considerando che è opportuno integrare gli aspetti interni ed esterni della politica comunitaria in materia di ambiente al fine di avere una risposta coerente ai problemi posti dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED), in particolare quelli riguardanti gli effetti dei cambiamenti globali dell'ambiente sulla situazione ambientale nella Comunità;

(9) considerando la necessità, nell'ambito della gestione del ciclo di un progetto, che ogni proposta di progetto nel settore della cooperazione allo sviluppo sia valutata, relativamente al suo impatto sull'ambiente, mediante procedure specifiche appropriate;

(10) considerando che, in particolare per quanto riguarda i cambiamenti climatici e la conservazione della diversità e delle risorse biologiche e genetiche (comprese quelle dei mari, delle coste e del suolo), un effetto locale ha conseguenze innegabili sull'intero pianeta e le generazioni future, e quindi sul benessere, la salute e la sicurezza dei cittadini della Comunità, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle risorse genetiche;

(11) considerando che gli strumenti finanziari dei quali dispone attualmente la Comunità in materia di conservazione e di sviluppo sostenibile potrebbero essere utilmente completati;

(12) considerando che dovrebbero essere presi provvedimenti al fine di finanziare le azioni di cui al presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. C 20 del 24. 1. 1996, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 82 del 19. 3. 1996, pag. 18.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 9 maggio 1996 (GU n. C 152 del 27. 5. 1996, pag. 56), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 1996 (GU n. C 264 dell'11. 9. 1996, pag. 28) e decisione del Parlamento europeo del 12 novembre 1996 (GU n. C 362 del 2. 12. 1996, pag. 33).

- (13) considerando che è opportuno definire le modalità d'esecuzione, e in particolare la forma dell'azione, i beneficiari dell'aiuto e le procedure di decisione;
- (14) considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità apporta il suo aiuto finanziario e le sue competenze tecniche alle azioni svolte nei paesi in via di sviluppo che consentano alle popolazioni di tali paesi di integrare più facilmente nella loro vita quotidiana la protezione dell'ambiente e i concetti dello sviluppo sostenibile.

2. L'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento integra e rafforza quella prevista da altri strumenti di cooperazione allo sviluppo, allo scopo di tenere pienamente conto delle considerazioni di carattere ambientale nei programmi comunitari.

Articolo 2

1. Le azioni da attuare ai sensi del presente regolamento concernono prioritariamente i seguenti settori:

- l'assistenza ai paesi in sviluppo per l'elaborazione ed attuazione di strategie nazionali volte ad uno sviluppo sostenibile ed equo, comprese le questioni ambientali di portata mondiale e le strategie derivanti da convenzioni internazionali;
- il rafforzamento di politiche e pratiche finalizzate alla gestione ed alla preservazione di ecosistemi, allo sfruttamento sostenibile di risorse naturali rinnovabili, nonché all'utilizzo ecologicamente corretto di risorse naturali non rinnovabili;
- la preservazione della diversità biologica
 - mediante la promozione e lo sviluppo di metodi miranti ad un utilizzo durevole ed equo delle risorse di biodiversità;
 - mediante la conservazione degli ecosistemi e degli habitat necessari al mantenimento della diversità delle specie e alla sopravvivenza delle specie in via di estinzione;
 - mediante l'identificazione e la valutazione delle risorse di biodiversità;

- la preservazione di aree sottoposte a forti pressioni ambientali e/o di ecosistemi transregionali quali gli ecosistemi marini e le zone costiere, gli spartiacque, i bacini fluviali/lacustri, le acque sotterranee, mediante la prevenzione dell'inquinamento nonché la riduzione delle fonti di inquinamento, e il sostegno ad iniziative finalizzate alla loro gestione sostenibile;
- il miglioramento delle pratiche di difesa dei suoli e di gestione nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento, delle foreste e della lotta contro la desertificazione;
- il miglioramento dell'ambiente e dell'assetto del territorio mediante la pianificazione dell'urbanizzazione e l'attuazione di programmi e progetti pilota adeguati dal punto di vista tecnologico riguardanti i trasporti, i rifiuti, le acque reflue, l'approvvigionamento di acqua potabile e l'inquinamento atmosferico;
- l'utilizzo e il trasferimento di tecnologie compatibili con i vincoli e le esigenze ambientali locali, in particolare nel settore dell'energia e segnatamente delle energie rinnovabili, tenendo conto degli effetti a lungo termine sull'ambiente e l'adattamento allo stile di vita tradizionale di ciascuna regione;
- azioni volte ad evitare le emissioni nocive per il clima;
- la facilitazione dell'adattamento dei processi di produzione nei paesi in sviluppo e la sensibilizzazione degli operatori economici e delle parti sociali per quanto attiene ai vincoli in materia ambientale che possono influire sugli scambi commerciali (ad esempio norme, marchi, certificazioni);
- la sensibilizzazione delle popolazioni locali, soprattutto mediante campagne d'informazione, al concetto di sviluppo sostenibile;
- le iniziative riguardanti la salvaguardia degli ecosistemi e degli habitat nonché il mantenimento della diversità biologica.

2. Possono accedere all'aiuto i seguenti tipi di azione:

- azioni pilota condotte in loco, in grado di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla protezione dell'ambiente, come pure alla gestione durevole delle risorse naturali;
- elaborazione di orientamenti e di strumenti operativi atti a promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrazione dell'ambiente, segnatamente sotto forma di progetti e di programmi di gestione integrati e di strumenti economici;
- analisi dell'impatto ambientale di progetti, programmi, strategie e politiche di sviluppo sostenibile e valutazione delle loro ripercussioni sullo sviluppo sociale ed economico;
- inventari e lavori contabili e statistici, allo scopo di migliorare gli indicatori e i dati statistici.

3. Un'attenzione particolare sarà dedicata:

- ai progetti risultanti da iniziative locali, e a quelli miranti alla gestione sostenibile sotto forma di misure innovatrici a costo ridotto;

⁽¹⁾ GU n. C 102 del 4. 4. 1996, pag. 4.

- alle azioni di sviluppo delle capacità istituzionali e operative dei paesi in sviluppo tanto a livello nazionale quanto a livello regionale o locale, compreso il sostegno alle organizzazioni non governative;
- alla consultazione preliminare delle popolazioni locali, comprese le comunità indigene, e successivamente alla loro partecipazione e adesione a livello di identificazione, pianificazione e esecuzione delle azioni. Si terrà particolarmente conto del ruolo e della situazione specifica delle donne;
- alle azioni di carattere regionale o che contribuiscono a rafforzare la cooperazione regionale nel settore dello sviluppo sostenibile.

Articolo 3

Tra i beneficiari dell'aiuto e i partner della cooperazione si annovereranno non solo Stati e regioni, ma anche servizi decentrati, organizzazioni regionali, agenzie pubbliche, comunità tradizionali o locali, operatori e industrie private, comprese cooperative e ONG e associazioni di rappresentanza delle popolazioni locali.

Articolo 4

1. I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle azioni di cui all'articolo 2 comprendono in particolare studi, assistenza tecnica, istruzione e formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo.

2. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, che, tenuto conto del fatto che il progetto deve, per quanto possibile, perseguire un obiettivo di efficienza economica a medio termine, spese correnti (ossia spese di amministrazione, di manutenzione e di funzionamento).

Tuttavia, dette spese possono di norma essere coperte solo per la fase di avvio delle azioni, ad eccezione dei programmi di formazione, istruzione e ricerca, e tale copertura decresce gradualmente.

3. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo dei partner di cui all'articolo 3. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati ed in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione.

4. Potranno essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare gli Stati membri e le organizzazioni internazionali interessate come il Fondo mondiale per l'ambiente.

5. Sono prese le misure necessarie per contraddistinguere il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

6. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la

massima efficacia di queste azioni nel loro insieme, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

- a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazioni sulle azioni già finanziate e quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;
- b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, nell'ambito di incontri periodici e scambi d'informazione tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario, e i rappresentanti degli Stati beneficiari.

7. Per ottenere il maggiore impatto possibile a livello mondiale e nazionale, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, prende tutte le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento ed una stretta collaborazione sia con i paesi beneficiari sia con i finanziatori e gli altri organismi internazionali interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite.

Articolo 5

Il sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili.

Articolo 6

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma per il periodo 1997-1999 è pari a 45 milioni di ecu.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7

1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Le decisioni riguardanti le azioni il cui finanziamento ai sensi del presente regolamento supera il valore di 2 milioni di ecu per azione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

La Commissione informa succintamente il comitato di cui all'articolo 8 sulle decisioni di finanziamento che intende prendere su progetti o programmi per un valore inferiore a 2 milioni di ecu. Queste informazioni sono comunicate almeno una settimana prima della decisione.

3. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 8, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o constatati a titolo delle azioni, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

4. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le modalità consuete definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

5. Quando le azioni comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, esse prevedono che i pagamenti di tasse, dazi e oneri non siano a carico della Comunità.

6. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in sviluppo.

7. Le forniture sono originarie degli Stati membri e dello Stato beneficiario o di altri paesi in sviluppo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi.

8. Un'attenzione particolare sarà rivolta:

- alla ricerca della miglior redditività e di un impatto sostenibile nella concezione dei progetti;
- alla definizione chiara ed al monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione per tutti i progetti.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito

alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 9

Una volta l'anno di procederà ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 10

1. Alla fine di ogni esercizio la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione sull'esecuzione del presente regolamento durante lo stesso esercizio.

La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti sia la qualità sia la quantità dei progetti finanziati, i risultati dei progetti realizzati e gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti d'appalto o di esecuzione d'opera. Nella relazione è inclusa anche una sintesi delle valutazioni esterne effettuate, se del caso, in merito ad azioni specifiche.

2. La Commissione effettua una valutazione periodica delle azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al comitato di cui all'articolo 8, che potrebbe eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

3. La Commissione comunica agli Stati membri, entro e non oltre un mese dalla decisione, le azioni e i progetti approvati, indicandone, l'importo, le caratteristiche, il paese beneficiario e i partner.

4. La guida di finanziamento in cui sono precisati gli orientamenti e i criteri applicabili per la selezione dei progetti è pubblicata e comunicata alle parti interessate dagli uffici della Commissione, comprese le delegazioni della Commissione nei paesi beneficiari.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica sino al 31 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

REGOLAMENTO (CE) N. 723/97 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1997

concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare se le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) siano reali e regolari, per prevenire e perseguire le irregolarità e per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze;

considerando che il cofinanziamento introdotto dal regolamento (CEE) n. 307/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo al potenziamento dei controlli di talune spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽⁴⁾, è scaduto alla fine dell'esercizio di bilancio 1995 per i primi dodici Stati membri e giungerà a scadenza alla fine dell'esercizio di bilancio 1997 per i tre Stati membri di più recente adesione;

considerando che la Commissione ha trasmesso al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 307/91 durante il periodo 1991-1993, nella quale si evidenzia come l'entità degli interessi finanziari comunitari in gioco suggerisca di continuare a sovvenzionare le attività svolte dagli Stati membri nell'ambito del controllo delle spese a carico del FEAOG, sezione garanzia;

considerando che è opportuno prevedere, per un certo periodo ed entro i limiti degli stanziamenti disponibili, una partecipazione finanziaria comunitaria a quei programmi d'azione degli Stati membri in materia di controlli che prevedono azioni di modifica e un miglioramento delle strutture di controllo o dell'efficacia di questi ultimi;

considerando che tali programmi devono presentare una serie di caratteristiche che consentano alla Commissione

di valutare con cognizione di causa le misure proposte dagli Stati membri;

considerando che i programmi d'azione possono avere carattere pluriennale; che è quindi opportuno precisare i dati relativi alle parti annuali che gli Stati membri devono trasmettere ogni anno;

considerando che è opportuno disporre la consultazione del comitato del fondo in merito alle parti annuali che possono beneficiare del finanziamento comunitario;

considerando che è opportuno precisare che la Commissione stabilisce per ciascuna parte annuale, l'importo massimo di tale contributo;

considerando che occorre mantenere e potenziare i sistemi di controllo e di informazione elettronica diretta tra gli Stati membri e la Commissione relativamente al controllo di alcune spese;

considerando che è opportuno disporre che il finanziamento previsto dal presente regolamento non possa essere cumulato con altri finanziamenti comunitari;

considerando che, poiché le indicazioni previste nel presente regolamento riguardano il settore del FEAOG-garanzia, è opportuno classificare le spese a copertura del cofinanziamento comunitario come un intervento nel senso dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità contribuisce alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di nuovi programmi d'azione derivanti da nuovi obblighi comunitari, approvati dalla Commissione e volti a migliorare la struttura e l'efficacia dei controlli delle spese del FEAOG, sezione garanzia.

2. Le azioni previste nei programmi di cui al paragrafo 1 possono comprendere i costi iniziali della creazione o riorganizzazione dei servizi di controllo, ivi compresa la destinazione a nuove mansioni o l'assunzione di agenti incaricati dei controlli, gli spostamenti di tali agenti, l'acquisto o il noleggio di materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione dei controlli, l'organizzazione di corsi di formazione e di informazione, nonché qualsiasi altra iniziativa atta a migliorare l'efficacia dei controlli.

Articolo 2

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, non oltre il 1° giugno dell'anno civile precedente quello in cui

⁽¹⁾ GU n. C 336 del 14. 12. 1995, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 117 del 22. 4. 1996, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3235/94 (GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 16).

è prevista la realizzazione, i programmi d'azione per i quali sollecitano una partecipazione finanziaria della Comunità. I programmi presentati dopo il 1° giugno non saranno presi in considerazione.

Tuttavia, per i programmi relativi al primo anno d'applicazione del presente regolamento, il termine di presentazione alla Commissione scade alla fine del secondo mese successivo all'entrata in vigore del regolamento recante modalità d'applicazione del presente regolamento.

2. I programmi presentati, che possono avere carattere pluriennale, devono contenere i raggugli seguenti:

- descrizione e analisi della situazione iniziale, relativamente all'organico e alle attrezzature disponibili per i controlli;
- obiettivi dell'azione prevista;
- scadenziario di realizzazione delle azioni;
- descrizione particolareggiata dei lavori per i quali è chiesto il finanziamento;
- stima dei costi previsti per ciascun tipo d'azione e inoltre, in caso di programma pluriennale stime finanziarie annuali;
- analisi costo/efficacia dell'azione.

3. La Commissione esamina i programmi presentati dagli Stati membri. Essa ha facoltà di chiedere un complemento d'informazione, qualora lo reputi necessario per la valutazione di tali programmi.

Articolo 3

1. A partire dal secondo anno, gli Stati membri che hanno presentato programmi d'azione conformemente all'articolo 2 comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° giugno, i dati relativi alla parte annuale che sarà realizzata nell'anno seguente e in particolare:

- a) una descrizione particolareggiata dei lavori previsti per tale anno, corredata di una stima particolareggiata dei costi;
- b) una prima valutazione delle azioni realizzate nel corso dell'anno precedente e, se del caso, una proposta di modifica del programma iniziale.

2. La parte annuale del programma d'azione è realizzata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 4

1. La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa per anno civile, per un periodo di cinque anni consecutivi a partire dal 1997.

Essa è erogata entro i limiti degli stanziamenti annuali autorizzati dall'autorità di bilancio nel quadro delle prospettive finanziarie.

2. Previa consultazione del comitato del fondo, di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 729/70, la

Commissione fissa, per ciascuna parte annuale, tenendo conto degli stanziamenti disponibili e sulla base delle indicazioni fornite dagli Stati membri, l'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità.

Al momento della fissazione annuale di cui al primo comma, è accordata una preferenza ai programmi pluriennali che abbiano già beneficiato di un cofinanziamento comunitario previsto dal presente regolamento, tenendo segnatamente conto dello stato di realizzazione delle parti annuali anteriori.

Fatte salve le disposizioni del quarto comma, l'aliquota della partecipazione finanziaria comunitaria è del 50 % dei pagamenti effettuati dagli Stati membri a titolo dell'esercizio finanziario e relativi alle spese imputabili ai sensi dell'articolo 1.

Se l'importo dei pagamenti relativi alle spese ammissibili è superiore alle risorse finanziarie disponibili, l'aliquota della partecipazione finanziaria comunitaria di cui al terzo comma è ridotta in proporzione.

3. La Commissione può intraprendere lavori intesi a mantenere e potenziare i sistemi di controllo e di informazione elettronica diretta con gli Stati membri.

Articolo 5

Il presente regolamento non si applica alle spese che possono beneficiare di un finanziamento comunitario previsto da altri regolamenti e in particolare:

- dal regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento e recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari⁽¹⁾;

e, per quanto concerne i tre nuovi Stati membri:

- dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE⁽²⁾;
- dal regolamento (CEE) n. 307/91;
- dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3235/94 (GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 16).

⁽²⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3235/94 (GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 16).

⁽³⁾ GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3072/95 (GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18).

Articolo 6

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 7

A partire dal secondo anno di applicazione del presente regolamento, nella relazione finanziaria annuale di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 729/70 è inserita una valutazione annuale.

Dopo la fine del quinto anno, la Commissione presenta al Consiglio i risultati dell'applicazione del presente regola-

mento, sulla base delle relazioni di valutazione predisposte dagli Stati membri e contenenti le informazioni sull'efficacia dei programmi realizzati.

Articolo 8

Le spese prese in considerazione per la partecipazione finanziaria della Comunità sono considerate misure d'intervento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

REGOLAMENTO (CE) N. 724/97 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1997

che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che per la sterlina irlandese, la lira sterlina e la lira italiana si constata attualmente una situazione di rivalutazione sensibile; che è necessario adottare, a livello comunitario, misure intese ad evitare distorsioni di origine monetaria nell'attuazione della politica agraria comune;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3813/92, in caso di rivalutazione sensibile, il Consiglio adotta tutte le misure necessarie che, essenzialmente per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo GATT e della disciplina di bilancio, possono comportare deroghe alle disposizioni di tale regolamento relative agli aiuti e all'entità dello smantellamento dei divari monetari, senza condurre tuttavia ad un'estensione della franchigia; che le misure di cui agli articoli 7 e 8 del citato regolamento non possono dunque essere applicate tal quali;

considerando che i regolamenti (CE) n. 1527/95 ⁽²⁾ e (CE) n. 2990/95 ⁽³⁾ del Consiglio hanno determinato le compensazioni in caso di riduzioni sensibili dei tassi di conversione agricoli intervenute anteriormente al 1° gennaio 1997; che, per motivi di equità, i nuovi casi devono essere trattati in modo analogo, tenendo comunque conto dell'esperienza acquisita; che le informazioni attualmente disponibili non consentono di prefigurare la situazione oltre i prossimi dodici mesi;

considerando che il mantenimento del tasso di conversione agricolo applicabile agli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 fino al 1° gennaio 1999, data prevista per la terza tappa della realizzazione dell'Unione economica e monetaria, potrebbe determinare l'insorgere di difficoltà, in particolare al momento dell'a-

dozione dell'euro; che occorre conseguentemente limitare il divario monetario del tasso di conversione agricolo applicabile agli importi di cui trattasi per tutte le monete per le quali si è constatata una rivalutazione sensibile;

considerando che le disposizioni per la concessione dell'aiuto compensativo devono essere completate tenendo conto dell'esperienza acquisita; che, a tale proposito, occorre fare riferimento all'evoluzione monetaria di alcuni mesi successivi alla rivalutazione sensibile ed introdurre un limite al di sotto del quale la concessione dell'aiuto sarebbe priva di significato economico;

considerando che l'ammontare dell'aiuto compensativo deve essere fissato, volta per volta, tenendo conto dei più recenti dati economici e finanziari disponibili; che detto ammontare dovrebbe essere determinato dalla Commissione, secondo la procedura del comitato di gestione, basandosi sulla metodologia definita ed utilizzata nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 1527/95 e (CE) n. 2990/95; che tale metodologia serve per il calcolo, forfettario ed anticipato, di una perdita di reddito annuale ascrivibile alla rivalutazione sensibile e comprendente una detrazione per considerazioni di bilancio;

considerando che la rivalutazione sensibile della sterlina irlandese dell'8 novembre 1996 non ha dato luogo alla concessione di un aiuto compensativo; che, con riguardo a tale situazione, appare opportuno prevedere un aiuto conforme alle condizioni stabilite dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica nei casi di rivalutazioni sensibili che dovessero intervenire tra il 1° gennaio 1997 e la fine del dodicesimo mese successivo alla pubblicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento si applica altresì durante tale periodo nei casi di riduzione dei tassi di conversione agricola di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma.

2. Ai fini del presente regolamento, per rivalutazione sensibile si intende una riduzione dei tassi di conversione agricoli che determini l'applicazione degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 3813/92, nonché qualsiasi altra riduzione di cui all'articolo 1, lettera e) del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1451/96 (GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 1).

3. La rivalutazione sensibile si considera come intervenuta:

- ove del caso, alla data della riduzione sensibile del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 3813/92, oppure
- negli altri casi, alla prima delle date in cui risultano soddisfatte le condizioni di applicazione degli articoli 7 o 8 del regolamento (CEE) n. 3813/92, fatta eccezione per la domanda dello Stato membro interessato.

Articolo 2

Gli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 3813/92 non si applicano con riguardo alle rivalutazioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il tasso di conversione agricolo applicato ad uno degli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 il giorno che precede quello in cui risultano soddisfatte le condizioni di applicazione di detto articolo, fatta eccezione per la domanda dello Stato membro interessato, resta invariato fino al 1° gennaio 1999.

Tuttavia, nel caso in cui il tasso di conversione agricola di cui al primo comma o all'articolo 3 dei regolamenti (CE) n. 1527/95 o (CE) n. 2990/95 superi di più dell'11,5 % il tasso di conversione agricola che sostituisce, il primo di tali tassi è adattato in modo da risultare pari al tasso sostituito, aumentato dell'11,5 %.

2. Il tasso di conversione agricolo di cui al paragrafo 1 si applica all'importo di cui trattasi, nonché alle maggiorazioni e alle modifiche di valore dello stesso decise fino al 1° gennaio 1999.

Articolo 4

1. Lo Stato membro interessato può concedere agli agricoltori un aiuto compensativo per tre periodi successivi di dodici mesi, a decorrere dal mese che segue quello in cui è intervenuta la rivalutazione sensibile.

L'aiuto compensativo non può essere concesso sotto forma di un importo vincolato alla produzione, diversa da quella di un periodo fisso ed antecedente. Esso non può essere orientato verso una produzione o essere subordinato all'esistenza di una produzione successiva a detto periodo fisso.

2. L'importo massimo dell'aiuto compensativo concesso per il periodo di dodici mesi è calcolato, per l'intero Stato membro interessato, moltiplicando:

- la percentuale da considerarsi sensibile nella rivalutazione di cui trattasi, determinata conformemente all'articolo 5,
- per
- la perdita forfettaria di reddito per punto percentuale di rivalutazione sensibile, determinata conformemente all'articolo 6.

Il risultato del calcolo di cui al primo comma è aumentato della parte degli aiuti di cui all'articolo 7 del regola-

mento (CEE) n. 3813/92 per i quali il tasso di conversione agricolo è ridotto conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.

3. Ove del caso, l'importo massimo di cui al paragrafo 2 è ridotto o annullato in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di conversione agricoli constatata durante un determinato periodo di osservazione.

Il periodo di osservazione termina alla fine del sesto mese che segue quello in cui è intervenuta la rivalutazione sensibile. Tuttavia, quando una rivalutazione interviene durante il periodo di osservazione di una precedente rivalutazione sensibile, l'insieme del periodo di osservazione termina alla fine del terzo mese successivo a quello dell'ultima rivalutazione.

Tuttavia, nessun aiuto è concesso se l'importo calcolato conformemente al paragrafo 2 e al primo comma del presente paragrafo risulta inferiore allo 0,5 % di rivalutazione sensibile.

4. L'importo dell'aiuto corrisposto per il secondo e il terzo periodo è ridotto, rispetto a quello del periodo precedente, almeno di un terzo dell'importo concesso nel primo periodo.

Gli importi dell'aiuto compensativo corrisposti per il secondo e il terzo periodo sono ridotti o annullati in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di conversione agricoli constatata sino all'inizio del mese che precede il primo mese cui è riferito l'importo di cui trattasi.

5. Il contributo della Comunità al finanziamento dell'aiuto compensativo è pari al 50 % degli importi che possono essere erogati.

Con riguardo al finanziamento della politica agraria comune, questo contributo è considerato parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli. Lo Stato membro può rinunciare alla concessione della partecipazione nazionale al finanziamento dell'aiuto.

Articolo 5

1. La percentuale da considerarsi sensibile di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino è pari:

- a) in caso di riduzione sensibile del tasso di conversione agricolo ai sensi dell'articolo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 3813/92, alla differenza tra il livello che discrimina le riduzioni sensibili da una parte da quelle non sensibili, da una parte, e il nuovo tasso di conversione agricolo, dall'altro; tale differenza è espressa in percentuale del livello in parola;
- b) negli altri casi, alla più elevata durante i sei mesi che seguono quello in cui è intervenuta la rivalutazione sensibile, delle riduzioni dei tassi di conversione agricoli medi al di sotto del livello che consente di applicare l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3813/92; dette riduzioni sono stabilite il primo giorno di ciascuno dei mesi interessati e sono espresse in percentuale del livello in parola. Per il calcolo delle riduzioni di cui trattasi i tassi applicabili al momento della riva-

lutazione sensibile si applicano altresì per i mesi seguenti.

2. Nel caso di varie rivalutazioni sensibili successive, non possono essere prese nuovamente in considerazione le riduzioni dei tassi di conversione agricoli di cui si è tenuto conto per determinare la percentuale da considerarsi sensibile che ha portato alla concessione di un aiuto.

Articolo 6

1. La perdita forfettaria di reddito di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino è pari:

a) alla somma dell'1 %

— della produzione finale agricola dei settori dei cereali e del riso, della barbabietola da zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine,

e

— del valore dei quantitativi di prodotti consegnati in adempimento di un contratto che preveda, a norma di una regolamentazione comunitaria, il rispetto di un prezzo minimo alla produzione, nei settori non considerati al primo trattino,

e

— degli aiuti o dei premi riscossi dagli agricoltori, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92;

b) diminuita

— dello 0,5 % del valore dei consumi intermedi relativi agli alimenti per animali,

e

— dell'incidenza sugli oneri tributari della diminuzione del valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato conseguente alle operazioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), primo trattino,

e

— di una detrazione corrispondente all'1 % delle previsioni di spesa a carico del FEAOG per:

- l'integralità degli aiuti forfettari per ettari,
- la metà degli aiuti a carattere strutturale o ambientale, e
- il 130 % dei premi del settore ovino e caprino.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino non sono presi in considerazione se, con riguardo al settore produttivo interessato, la loro somma è inferiore allo 0,01 % del valore della produzione finale dell'agricoltura dello Stato membro di cui trattasi.

Ai fini del presente regolamento i settori produttivi sono quelli specificati in allegato.

3. La perdita forfettaria di reddito è determinata in base ai dati riguardanti:

a) i conti economici dell'agricoltura, disponibili presso Eurostat, relativi all'ultimo anno civile conclusosi prima della data della rivalutazione sensibile, per quanto concerne il paragrafo 1, lettera a), primo trattino e lettera b), primo e secondo trattino,

b) l'esecuzione del bilancio o, in mancanza dello stesso, i bilanci o progetti di bilancio o progetti preliminari di bilancio relativi:

— ai redditi dell'anno di cui alla lettera a) del presente paragrafo, per quanto concerne il paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino,

— all'esercizio finanziario che inizia durante la campagna di commercializzazione dei cereali nel corso della quale ha luogo la rivalutazione sensibile, per quanto concerne il paragrafo 1, lettera b), terzo trattino.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati di cui alla lettera a) del presente paragrafo sono presi in considerazione, nei casi limite, tenendo conto dei dati analoghi constatati nei due anni precedenti.

L'aumento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, è calcolato in base ai dati di cui alla lettera b), primo trattino del presente paragrafo.

Articolo 7

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3813/92, le modalità di applicazione del presente regolamento ed in particolare gli importi degli aiuti corrisposti per periodo di dodici mesi, di cui all'articolo 4, nonché gli elementi necessari per il loro calcolo, di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Prima della fine del terzo periodo di concessione dell'aiuto compensativo la Commissione esamina l'incidenza sul reddito della rivalutazione sensibile di cui trattasi.

Qualora si constati il rischio che le perdite di reddito perdurino, la Commissione può prorogare, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3813/92, la possibilità di concedere l'aiuto compensativo di cui all'articolo 4 del presente regolamento per due periodi supplementari di 12 mesi e nei limiti di un importo massimo globale di ciascun periodo pari a quello concesso nel terzo periodo.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli da 4 a 8 si applicano con riguardo alle circostanze inerenti alla riduzione del tasso di conversione agricolo della sterlina irlandese dell'8 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

ALLEGATO

I settori produttivi corrispondono agli aggregati statistici definiti nell'ambito dei conti economici dell'agricoltura, stabiliti da Eurostat, o ai loro raggruppamenti, di seguito specificati:

1. Cereali e riso
 2. Barbabietole da zucchero
 3. Latte e prodotti lattiero-caseari
 4. Carni bovine
 5. Semi oleosi e olio d'oliva
 6. Frutta e ortaggi freschi
 7. Patate
 8. Vini e mosti
 9. Fiori e piante di vivaio
 10. Carni suine
 11. Carni ovine e caprine
 12. Uova e pollame
 13. Altri
-

REGOLAMENTO (CE) N. 725/97 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1997

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1789/81 che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero⁽²⁾, ha definito gli elementi necessari per determinare l'importo da riscuotere qualora un'impresa produttrice di zucchero smaltisca quantitativi di zucchero provenienti dalla scorta minima in condizioni diverse da quelle previste; che uno di questi elementi è costituito dal prezzo d'entrata che è stato soppresso a decorrere dal 1° luglio 1995;

considerando che è opportuno disporre che d'ora in poi l'importo suddetto venga fissato forfettariamente al livello globale risultante dall'applicazione delle stesse modalità seguite nell'ultima campagna di applicazione del prezzo

d'entrata dello zucchero bianco 1994/1995; che è tuttavia opportuno disporre altresì che tale importo forfettario possa essere ridotto per tener conto di una diminuzione importante del prezzo d'intervento per lo zucchero bianco in futuro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1789/81 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tale importo è pari a 12,70 ecu/100 kg. Esso può essere ridotto secondo la procedura prevista dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81, tenuto conto soprattutto dell'entità di un'eventuale riduzione del prezzo d'intervento per lo zucchero bianco.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1997.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. VAN AARTSEN

(¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43).

(²) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/96 (GU n. L 34 del 13. 2. 1996, pag. 16).

REGOLAMENTO (CE) N. 726/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1997

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1997 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione ⁽¹⁾, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1219/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione per il secondo trimestre 1997 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi dispo-

nibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997 presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato in appresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 55.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 136.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1997
E1	—
E2	67,35
E3	100,00
P1	—
P2	5,51
P3	4,52
P4	10,99

REGOLAMENTO (CE) N. 727/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1997

che riporta un elenco di prodotti esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio indicante le condizioni cui è soggetta l'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente della centrale nucleare di Cernobil

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, riguardante le condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Cernobil⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/95⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 737/90 conferisce alla Commissione il mandato di statuire elenchi di prodotti esclusi dal suo campo d'applicazione;

considerando che la maggior parte dei prodotti agricoli attualmente importati in provenienza da paesi terzi sono esenti da contaminazione radioattiva cagionata dall'incidente di Cernobil o presentano una contaminazione talmente esigua da costituire un rischio trascurabile per la salute;

considerando che, per tener conto di ciò, occorre integrare l'elenco, fissato col regolamento (CE) n. 3034/94 della Commissione⁽³⁾, dei prodotti non rientranti nell'ambito d'applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90;

considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento corrispondono al parere emesso dal comitato ad hoc, istituito col regolamento (CEE) n. 737/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3034/94 è abrogato.

Articolo 2

Sono esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 tutti i prodotti tranne quelli figuranti all'elenco dell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 25.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti rientranti nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90

Codice NC	Designazione delle merci
0101 19 10	(Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi): (cavalli): destinati alla macellazione
0102 90	(Animali vivi della specie bovina): (altri): specie domestiche
0103 91	(Animali vivi della specie suina): (altri): di peso inferiore a 50 kg
0103 92	(—): (—): di peso uguale o superiore a 50 kg
0104 10	(Animali vivi della specie ovina o caprina): (della specie ovina): (eccettuati i riproduttori di razza pura del codice 0104 10 10)
0104 20 90	(—): (della specie caprina): altri
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone, vivi, delle specie domestiche
0106 00	Altri animali vivi
Capitolo 2	Carne e frattaglie commestibili
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili d'origine animale, non menzionati né compresi altrove (ad eccezione dei codici 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20 e 0408 99 20)
0709 51	(Altri ortaggi, freschi o refrigerati): funghi (tranne quelli del genere <i>Agaricus</i> del codice 0709 51 10)
0710 80 69	(Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati): (altri ortaggi o legumi): (funghi): altri
0711 90 60	(Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati): (altri ortaggi; miscele di ortaggi o legumi): (funghi): altri
0712 30 00	(Ortaggi e legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati): funghi e tartufi
0810 40	(Altre frutta fresche): mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>
0811 90 50	(Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti): (altre): mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)
0811 90 70	(—): (—): mirtilli delle specie <i>Vaccinium myrtilloides</i> e <i>Vaccinium angustifolium</i>
0812 90 40	(Frutta temporaneamente conservate, per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate): (altri): mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)
0902	Thè, anche aromatizzato
0910 40	(Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie d'alloro, curry ed altre spezie): timo; foglie d'alloro
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

Codice NC	Designazione delle merci
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
2001 90 50	(Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico): (altri): funghi
2003 10 80	(Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico): (funghi): altri
2101 20	(Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati): estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, a base di tè o di mate

REGOLAMENTO (CE) N. 728/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1997

relativo alla redistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 138/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, nonché gli articoli 14 e 24,

considerando che il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1897/96⁽⁴⁾ ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato II di detto regolamento e ha stabilito che la loro gestione deve avvenire in applicazione del regolamento (CE) n. 520/94;

considerando che la Commissione ha di conseguenza adottato il regolamento (CE) n. 738/94⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96⁽⁶⁾, che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94; che tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento;

considerando che, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 520/94, le autorità competenti degli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi dei contingenti applicabili nel 1996 attribuiti ma non utilizzati;

considerando che non è stato possibile redistribuire tali quantitativi non utilizzati entro termini che ne consentissero l'utilizzo prima della fine dell'anno contingente 1996;

considerando che, dopo l'esame dei dati comunicati per ognuno dei prodotti di cui trattasi, si è ritenuto opportuno redistribuire nel 1997 i quantitativi non utilizzati nel corso dell'anno contingente 1996 a concorrenza degli importi indicati nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che, esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno

utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali; che, in applicazione di detto metodo, i contingenti sono divisi in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti;

considerando che l'esperienza acquisita dimostra che questo metodo sembra il più adatto a garantire la continuità delle transazioni commerciali per gli operatori comunitari interessati e a evitare perturbazioni negli scambi;

considerando che è opportuno dividere i quantitativi ridistribuiti in base al presente regolamento applicando gli stessi criteri utilizzati per la ripartizione dei contingenti del 1997;

considerando che occorre mantenere, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori tradizionali, il periodo di riferimento rappresentato dall'anno 1994 fissato per la ripartizione dei contingenti del 1997; che tale periodo continua ad essere rappresentativo di una normale evoluzione delle tradizionali correnti commerciali d'importazione dei prodotti di cui trattasi; che, quindi, gli importatori tradizionali devono dimostrare di aver effettuato importazioni di prodotti originari della Cina inseriti nei contingenti anzidetti nel corso del 1994;

considerando che è opportuno semplificare le formalità che devono espletare gli importatori tradizionali già titolari di una licenza d'importazione rilasciata all'atto della ripartizione dei contingenti comunitari per il 1997; che, di fatto le competenti autorità amministrative già dispongono dei giustificativi richiesti per ciascuno degli importatori tradizionali, per quanto concerne le importazioni realizzate nel 1994; che è pertanto sufficiente che tali importatori presentino, insieme alla nuova domanda di licenza, una copia della licenza precedente;

considerando che, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli altri importatori, è opportuno adottare le misure necessarie per garantire le migliori condizioni di assegnazione e un'utilizzazione ottimale dei contingenti; tenuto conto anche del fatto che l'analisi dei dati comunicati dalle autorità competenti degli Stati membri indica una utilizzazione meno ottimale dei contingenti da parte degli importatori non tradizionali; che a tal fine appare appropriato prevedere un'assegnazione di tali parti proporzionale ai quantitativi richiesti, sulla base di un esame parallelo delle domande di licenze d'importazione effettivamente presentate, poiché l'accesso a tale parte è riservata agli importatori che possono dimostrare di aver ottenuto e utilizzato a concorrenza di

(1) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 21 del 27. 1. 1996, pag. 6.

(3) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

(4) GU n. L 250 del 2. 10. 1996, pag. 1.

(5) GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 47.

(6) GU n. L 131 dell'1. 6. 1996, pag. 47.

almeno l'80 % una licenza d'importazione per il prodotto considerato nel corso dell'anno contingente 1996 e agli importatori che non hanno ottenuto una licenza d'importazione per il prodotto considerato nel corso dell'anno contingente 1996; che inoltre appare necessario limitare ad un quantitativo/valore predeterminato l'importo che ciascun importatore non tradizionale può richiedere;

considerando che, ai fini della partecipazione all'assegnazione dei contingenti, è opportuno fissare il periodo per la presentazione delle domande di licenze d'importazione da parte degli importatori tradizionali e degli altri importatori;

considerando che è opportuno prevedere, in vista dell'utilizzazione ottimale dei contingenti, che le domande di licenza relative a importazioni di calzature specifichino, nel caso in cui i contingenti si riferiscono a più voci del codice NC, i quantitativi richiesti per ciascuna voce del codice NC;

considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenze di importazioni ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 520/94; che le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere ripartite per anno di riferimento ed espresse nell'unità del contingente interessato; che, quando il contingente è stabilito in ecu, il controvalore della valuta nella quale sono espresse le importazioni precedenti è calcolato in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽²⁾;

considerando che, viste le caratteristiche degli scambi commerciali relativi ai prodotti contingenti e, in particolare, i tempi di trasporto delle merci, ma anche la necessità di evitare ogni rischio di cumulo eccessivo d'importazioni, appare opportuno prevedere che la validità della licenza d'importazione scada il 30 novembre 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla redistribuzione per il 1997 dei quantitativi non utilizzati nell'anno contingente 1996 dei contingenti quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio.

I quantitativi non utilizzati nell'anno contingente 1996 sono redistribuiti a concorrenza degli importi o dei valori indicati nell'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

Il regolamento (CE) n. 738/94, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94, è applicabile fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

Articolo 2

1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 devono essere assegnati applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 520/94.

2. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli altri importatori è specificata nell'allegato II del presente regolamento.

3. La parte riservata agli altri importatori deve essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionalmente ai quantitativi richiesti; il quantitativo/valore che può essere richiesto da ciascun importatore non può superare il quantitativo/valore indicato nell'allegato III del presente regolamento. Sono autorizzati a presentare una domanda di licenza d'importazione per un prodotto determinato solo gli importatori che possono dimostrare di avere importato almeno l'80 % della quantità/valore per la quale è stata loro accordata una licenza d'importazione per lo stesso prodotto in base ai regolamenti (CE) n. 2319/95⁽³⁾ e/o (CE) n. 899/96⁽⁴⁾ della Commissione e gli importatori che dichiarano di non aver ottenuto una licenza d'importazione in base ai regolamenti (CE) n. 2319/95 e/o (CE) n. 899/96.

Articolo 3

Le domande di licenza d'importazione sono presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* fino al 24 maggio 1997, alle ore 15, ora di Bruxelles, alle autorità amministrative competenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 738/94.

Articolo 4

1. Sono considerati importatori tradizionali ai fini della partecipazione alla parte di ciascun contingente ad essi riservato, coloro i quali possano comprovare di avere effettuato importazioni nell'anno civile 1994.

2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi contemplati dalla domanda di licenza nel corso dell'anno civile 1994.

⁽³⁾ GU n. L 234 del 3. 10. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 121 del 21. 5. 1996, pag. 8.

3. Invece dei giustificativi cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94:

— il richiedente può allegare alla richiesta di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, delle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno civile 1994 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività;

— il richiedente già titolare di una licenza d'importazione rilasciata per il 1997 ai sensi del regolamento (CE) n. 1657/96 della Commissione⁽¹⁾, e relativa ai prodotti oggetto dei contingenti, può allegare alla domanda di licenza una copia della licenza precedente. In tal caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza il valore globale delle importazioni effettuate per il prodotto in causa nell'anno del periodo di riferimento.

4. L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 è applicabile, all'occorrenza, ai giustificativi, espressi in moneta nazionale.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative al numero e al volume totale delle

domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti effettuate dagli importatori tradizionali nel corso di ciascuno degli anni del periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, entro e non oltre il 7 giugno 1997, alle ore 10, ora di Bruxelles.

Articolo 6

Entro e non oltre il 12 giugno 1997, la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

Articolo 7

Le licenze d'importazione sono valide fino al 30 novembre 1997. La loro validità non può essere prorogata.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 210 del 20. 8. 1996, pag. 12.

ALLEGATO I

Quantitativi/valori delle quote da redistribuire

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativi redistribuiti
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	9 242 791 paia
	6403 51 6403 59	1 337 516 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	2 928 143 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	6 804 272 paia
	6404 19 10	16 239 641 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC	6911 10	10 756,07 tonnellate
Vasellame da tavola o da cucina di ceramica, esclusa la porcellana del codice SA/NC	6912 00	7 823,54 tonnellate
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toiletta, ecc. del codice SA/NC	7013 ⁽³⁾	5 863,69 tonnellate
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41 9503 49 9503 90	319 850 908 ECU

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽³⁾ Esclusi i quadri a giorno composti di una lastra di vetro lavorata meccanicamente, ad angoli molati, smussati, di un foglio di carta stampata e di un pannello di fibre come supporto dell'immagine, tenuti insieme da graffe di metallo comune.

ALLEGATO II

Ripartizione dei contingenti

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Parte riservata agli importatori tradizionali	Parte riservata agli altri importatori
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	7 856 372 paia (85 %)	1 386 419 paia (15 %)
	6403 51 6403 59	1 136 889 paia (85 %)	200 627 paia (15 %)
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	2 488 922 paia (85 %)	439 221 paia (15 %)
	ex 6404 11 ⁽²⁾	5 783 631 paia (85 %)	1 020 641 paia (15 %)
	6404 19 10	13 803 695 paia (85 %)	2 435 946 paia (15 %)
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC	6911 10	9 142,66 tonnellate (85 %)	1 613,41 tonnellate (15 %)
Vasellame da tavola o da cucina di ceramica, esclusa la porcellana del codice SA/NC	6912 00	6 650,01 tonnellate (85 %)	1 173,53 tonnellate (15 %)
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, ecc. del codice SA/NC	7013 ⁽³⁾	4 984,14 tonnellate (85 %)	879,55 tonnellate (15 %)
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41 9503 49 9503 90	255 880 727 ECU (80 %)	63 970 182 ECU (20 %)

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽³⁾ Esclusi i quadri a giorno composti di una lastra di vetro lavorata meccanicamente, ad angoli molati, smussati, di un foglio di carta stampata e di un pannello di fibre come supporto dell'immagine, tenuti insieme da graffe di metallo comune.

ALLEGATO III

Quantitativo massimo che può essere richiesto da un importatore non tradizionale

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativo massimo prestabilito
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	4 000 paia
	6403 51 6403 59	4 000 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	4 000 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	4 000 paia
	6404 19 10	4 000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC	6911 10	4 tonnellate
Vasellame da tavola o da cucina di ceramica, esclusa la porcellana del codice SA/NC	6912 00	4 tonnellate
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, ecc. del codice SA/NC	7013 ⁽³⁾	3 tonnellate
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41	90 000 ECU
	9503 49	
	9503 90	

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽³⁾ Esclusi i quadri a giorno composti di una lastra di vetro lavorata meccanicamente, ad angoli molati, smussati, di un foglio di carta stampata e di un pannello di fibre come supporto dell'immagine, tenuti insieme da graffe di metallo comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 729/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1598/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1647/96⁽⁴⁾, limita l'ammissibilità al beneficio del pagamento compensativo ai produttori di colza che seminano determinate qualità e varietà;

considerando che i produttori dispongono attualmente di ulteriori varietà di colza rispondenti ai criteri di ammissibilità; che occorre quindi aggiungere all'elenco tali varietà;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione**Articolo 1*

All'elenco figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 658/96 sono aggiunte le seguenti varietà:

*45W32, 46A75, Acropolis, Agenor, Alice, Amador, Amica, Amor, Andy, Artus, Attila, Bolero, Canyon, Casanova, CCW 08, CCW 09, CCW 10, Columbus, Colvert, Contact, Corrida, CSH 07, CSH 08, CSHP 001, Ebony, Ebro, Elena, Emeraude, Eperon, Espace, Etalon, Everest, Everest VA 75, Explorer, Fabiola, Fornax, Herald, Horizont, Huron, Hymac, Hyola 38, Hyola 401, Hyola 420, Hysyn 100, Hysyn 110, Kansas, Liconti, Licord, Licrown, Liga, Lightning, Lila, Linfort, Lipton, Lorenz, Maestrol, Maplus, Master, Mentor, Merit, Meteor, Milord, Monsun, Obulus, Olara, Orakel, Orient, Orkan, Panther, Plato, Président, Progress, Pronto, Rapid, Riina, Salut, Sheyenne, SPE 410, Summit, Superol, Tempo, Tivoli, Tracia, Tritop.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 41.⁽³⁾ GU n. L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.⁽⁴⁾ GU n. L 207 del 17. 8. 1996, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 730/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1997

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/97⁽⁴⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che, per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 % e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 5. 3. 1997, pag. 1.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 230,00 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁴⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 022, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 24 aprile 1997, che fissa le restituzioni
all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

(FCU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	+	3,324	0402 21 99 9600	+	131,29
0401 10 90 9000	+	3,324	0402 21 99 9700	+	137,24
0401 20 11 9100	+	3,324	0402 21 99 9900	+	143,96
0401 20 11 9500	+	5,138	0402 29 15 9200	+	0,6300
0401 20 19 9100	+	3,324	0402 29 15 9300	+	0,9530
0401 20 19 9500	+	5,138	0402 29 15 9500	+	1,0040
0401 20 91 9100	+	6,843	0402 29 15 9900	+	1,0802
0401 20 91 9500	+	7,973	0402 29 19 9200	+	0,6300
0401 20 99 9100	+	6,843	0402 29 19 9300	+	0,9530
0401 20 99 9500	+	7,973	0402 29 19 9500	+	1,0040
0401 30 11 9100	+	10,23	0402 29 19 9900	+	1,0802
0401 30 11 9400	+	15,79	0402 29 91 9100	+	1,0878
0401 30 11 9700	+	23,71	0402 29 91 9500	+	1,1851
0401 30 19 9100	+	10,23	0402 29 99 9100	+	1,0878
0401 30 19 9400	+	15,79	0402 29 99 9500	+	1,1851
0401 30 19 9700	+	23,71	0402 91 11 9110	+	3,324
0401 30 31 9100	+	28,24	0402 91 11 9120	+	6,843
0401 30 31 9400	+	44,10	0402 91 11 9310	+	14,00
0401 30 31 9700	+	48,63	0402 91 11 9350	+	17,15
0401 30 39 9100	+	28,24	0402 91 11 9370	+	20,85
0401 30 39 9400	+	44,10	0402 91 19 9110	+	3,324
0401 30 39 9700	+	48,63	0402 91 19 9120	+	6,843
0401 30 91 9100	+	55,43	0402 91 19 9310	+	14,00
0401 30 91 9400	+	81,46	0402 91 19 9350	+	17,15
0401 30 91 9700	+	95,06	0402 91 19 9370	+	20,85
0401 30 99 9100	+	55,43	0402 91 31 9100	+	13,52
0401 30 99 9400	+	81,46	0402 91 31 9300	+	24,65
0401 30 99 9700	+	95,06	0402 91 39 9100	+	13,52
0402 10 11 9000	+	63,00	0402 91 39 9300	+	24,65
0402 10 19 9000	+	63,00	0402 91 51 9000	+	15,79
0402 10 91 9000	+	0,6300	0402 91 59 9000	+	15,79
0402 10 99 9000	+	0,6300	0402 91 91 9000	+	55,43
0402 21 11 9200	+	63,00	0402 91 99 9000	+	55,43
0402 21 11 9300	+	95,30	0402 99 11 9110	+	0,0333
0402 21 11 9500	+	100,40	0402 99 11 9130	+	0,0685
0402 21 11 9900	+	108,00	0402 99 11 9150	+	0,1336
0402 21 17 9000	+	63,00	0402 99 11 9310	+	16,14
0402 21 19 9300	+	95,30	0402 99 11 9330	+	19,37
0402 21 19 9500	+	100,40	0402 99 11 9350	+	25,75
0402 21 19 9900	+	108,00	0402 99 19 9110	+	0,0333
0402 21 91 9100	+	108,78	0402 99 19 9130	+	0,0685
0402 21 91 9200	+	109,53	0402 99 19 9150	+	0,1336
0402 21 91 9300	+	110,88	0402 99 19 9310	+	16,14
0402 21 91 9400	+	118,51	0402 99 19 9330	+	19,37
0402 21 91 9500	+	121,15	0402 99 19 9350	+	25,75
0402 21 91 9600	+	131,29	0402 99 31 9110	+	0,1466
0402 21 91 9700	+	137,24	0402 99 31 9150	+	26,81
0402 21 91 9900	+	143,96	0402 99 31 9300	+	0,2824
0402 21 99 9100	+	108,78	0402 99 31 9500	+	0,4863
0402 21 99 9200	+	109,53	0402 99 39 9110	+	0,1466
0402 21 99 9300	+	110,88	0402 99 39 9150	+	26,81
0402 21 99 9400	+	118,51	0402 99 39 9300	+	0,2824
0402 21 99 9500	+	121,15			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,4863	0404 90 29 9160	+	136,02
0402 99 91 9000	+	0,5543	0404 90 29 9180	+	142,66
0402 99 99 9000	+	0,5543	0404 90 81 9100	+	0,6194
0403 10 11 9400	+	3,324	0404 90 81 9910	+	0,0333
0403 10 11 9800	+	5,138	0404 90 81 9950	+	16,00
0403 10 13 9800	+	6,843	0404 90 83 9110	+	0,6194
0403 10 19 9800	+	10,23	0404 90 83 9130	+	0,9445
0403 10 31 9400	+	0,0333	0404 90 83 9150	+	0,9950
0403 10 31 9800	+	0,0514	0404 90 83 9170	+	1,0703
0403 10 33 9800	+	0,0685	0404 90 83 9911	+	0,0333
0403 10 39 9800	+	0,1023	0404 90 83 9913	+	0,0685
0403 90 11 9000	+	61,94	0404 90 83 9915	+	0,1023
0403 90 13 9200	+	61,94	0404 90 83 9917	+	0,1579
0403 90 13 9300	+	94,45	0404 90 83 9919	+	0,2371
0403 90 13 9500	+	99,50	0404 90 83 9931	+	16,00
0403 90 13 9900	+	107,03	0404 90 83 9933	+	19,20
0403 90 19 9000	+	107,83	0404 90 83 9935	+	25,52
0403 90 31 9000	+	0,6194	0404 90 83 9937	+	26,55
0403 90 33 9200	+	0,6194	0404 90 89 9130	+	1,0783
0403 90 33 9300	+	0,9445	0404 90 89 9150	+	1,1746
0403 90 33 9500	+	0,9950	0404 90 89 9930	+	0,3390
0403 90 33 9900	+	1,0703	0404 90 89 9950	+	0,4863
0403 90 39 9000	+	1,0783	0404 90 89 9990	+	0,5543
0403 90 51 9100	+	3,324	0405 10 11 9500	+	185,37
0403 90 51 9300	+	5,138	0405 10 11 9700	+	190,00
0403 90 53 9000	+	6,843	0405 10 19 9500	+	185,37
0403 90 59 9110	+	10,23	0405 10 19 9700	+	190,00
0403 90 59 9140	+	15,79	0405 10 30 9100	+	185,37
0403 90 59 9170	+	23,71	0405 10 30 9300	+	190,00
0403 90 59 9310	+	28,24	0405 10 30 9500	+	185,37
0403 90 59 9340	+	44,10	0405 10 30 9700	+	190,00
0403 90 59 9370	+	48,63	0405 10 50 9100	+	185,37
0403 90 59 9510	+	55,43	0405 10 50 9300	+	190,00
0403 90 59 9540	+	81,46	0405 10 50 9500	+	185,37
0403 90 59 9570	+	95,06	0405 10 50 9700	+	190,00
0403 90 61 9100	+	0,0333	0405 10 90 9000	+	196,95
0403 90 61 9300	+	0,0514	0405 20 90 9500	+	173,78
0403 90 63 9000	+	0,0685	0405 20 90 9700	+	180,73
0403 90 69 9000	+	0,1023	0405 90 10 9000	+	240,00
0404 90 21 9100	+	61,94	0405 90 90 9000	+	190,00
0404 90 21 9910	+	3,324	0406 10 20 9100	+	—
0404 90 21 9950	+	13,87	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 23 9120	+	61,94		039	—
0404 90 23 9130	+	94,45		099	24,03
0404 90 23 9140	+	99,50		400	24,72
0404 90 23 9150	+	107,03		...	36,05
0404 90 23 9911	+	3,324	0406 10 20 9290	037	—
0404 90 23 9913	+	6,843		039	—
0404 90 23 9915	+	10,23		099	22,36
0404 90 23 9917	+	15,79		400	16,09
0404 90 23 9919	+	23,71		...	33,54
0404 90 23 9931	+	13,87		037	—
0404 90 23 9933	+	17,00		039	—
0404 90 23 9935	+	20,66		099	22,36
0404 90 23 9937	+	24,43		400	16,09
0404 90 23 9939	+	25,54		...	33,54
0404 90 29 9110	+	107,83	0406 10 20 9300	037	—
0404 90 29 9115	+	108,54		039	—
0404 90 29 9120	+	109,89		099	9,820
0404 90 29 9130	+	117,46		400	8,246
0404 90 29 9135	+	120,05		...	14,73
0404 90 29 9150	+	130,11			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni		
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990	+	—		
	039	—	0406 30 31 9710	037	—		
	099	32,61		039	—		
	400	35,03		099	12,55		
	...	48,91		400	8,785		
		...		18,82			
0406 10 20 9620	037	—	0406 30 31 9730	037	—		
	039	—		039	—		
	099	33,07		099	18,41		
	400	38,41		400	12,89		
	...	49,60		...	27,62		
0406 10 20 9630	037	—	0406 30 31 9910	037	—		
	039	—		039	—		
	099	36,91		099	12,55		
	400	43,37		400	8,785		
	...	55,37		...	18,82		
0406 10 20 9640	037	—	0406 30 31 9930	037	—		
	039	—		039	—		
	099	54,25		099	18,41		
	400	50,89		400	12,89		
	...	81,37		...	27,62		
0406 10 20 9650	037	—	0406 30 31 9950	037	—		
	039	—		039	—		
	099	45,21		099	26,79		
	400	26,78		400	18,75		
	...	67,81		...	40,18		
0406 10 20 9660	+	—	0406 30 39 9500	037	—		
0406 10 20 9830	037	—		039	—		
	039	—		099	18,41		
	099	16,77		400	12,89		
	400	14,08		...	27,62		
	...	25,15	0406 30 39 9700	037	—		
0406 10 20 9850	037	—		039	—		
	039	—		099	26,79		
	099	20,33		400	18,75		
	400	17,07		...	40,18		
	...	30,49	0406 30 39 9930	037	—		
0406 10 20 9870	+	—		039	—		
	0406 10 20 9900	+		—	099	26,79	
		0406 20 90 9100		+	—	400	18,75
				0406 20 90 9913	037	—	...
			039		—	0406 30 39 9950	037
099			37,49		039		—
400	33,25		099		30,29		
...	56,24	400	22,25				
		...	45,43				
0406 20 90 9915	037	—	0406 30 90 9000	037	—		
	039	—		039	—		
	099	49,48		099	31,78		
	400	44,34		400	22,25		
	...	74,22		...	47,66		
0406 20 90 9917	037	—	0406 40 50 9000	037	—		
	039	—		039	—		
	099	52,57		099	57,42		
	400	47,10		400	34,72		
	...	78,86		...	86,13		
0406 20 90 9919	037	—					
	039	—					
	099	58,76					
	400	52,65					
	...	88,14					

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9151	037	—
	039	—		039	—
	099	58,96		099	38,10
	400	34,72		400	22,64
	...	88,44		...	57,15
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 33 9919	037	—
	039	—		039	—
	099	63,33		099	36,17
	400	68,40		400	21,40
	...	94,99		...	54,25
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 33 9951	037	—
	039	—		039	—
	099	65,44		099	38,10
	400	72,00		400	21,06
	...	98,16		...	57,15
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 35 9190	037	30,47
	039	—		039	30,47
	099	65,44		099	64,63
	400	68,40		400	79,25
	...	98,16		...	96,94
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 35 9990	037	—
	039	—		039	—
	099	64,87		099	57,56
	400	46,87		400	42,31
	...	97,30		...	86,34
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 37 9000	037	—
	039	—		039	—
	099	48,04		099	63,33
	400	19,55		400	72,00
	...	72,06		...	94,99
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	42,75
	039	—		039	42,75
	099	48,65		099	69,28
	400	22,27		400	60,28
	...	72,97		...	103,92
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	39,07
	039	—		039	39,07
	099	44,05		099	67,25
	400	19,55		400	70,62
	...	66,08		...	100,88
0406 90 31 9119	037	—	0406 90 63 9900	037	31,07
	039	—		039	31,07
	099	36,17		099	51,51
	400	24,22		400	54,09
	...	54,25		...	77,27
0406 90 31 9151	037	—	0406 90 69 9100	+	—
	039	—	0406 90 69 9910	037	—
	099	38,10	039	—	
	400	22,64	099	51,51	
	...	57,15	400	54,09	
0406 90 33 9119	037	—	0406 90 73 9900	037	—
	039	—		039	—
	099	36,17		099	48,53
	400	24,22		400	51,72
	...	54,25		...	72,79

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni			
0406 90 75 9900	037	—	0406 90 85 9995	037	—			
	039	—		039	—			
	099	54,70		099	54,70			
	400	23,44		400	22,27			
	...	82,05		...	82,05			
0406 90 76 9100	037	—	0406 90 85 9999	+	—			
	039	—		0406 90 86 9100	+	—		
	099	38,73			0406 90 86 9200	037	—	
	400	19,09				039	—	
	...	58,10				099	39,13	
0406 90 76 9300	037	—	0406 90 86 9300			400	29,10	
	039	—		...		58,69		
	099	45,89		0406 90 86 9400	037	—		
	400	21,18			039	—		
	...	68,84			099	40,50		
0406 90 76 9500	037	—	0406 90 86 9900		400	31,89		
	039	—			...	60,75		
	099	50,79		0406 90 87 9100	037	—		
	400	24,44			0406 90 87 9200	039	—	
	...	76,19				099	45,50	
0406 90 78 9100	037	—	0406 90 87 9300			400	36,08	
	039	—				...	68,25	
	099	43,06		0406 90 87 9400		037	—	
	400	19,09			0406 90 87 9910	039	—	
	...	64,59				099	57,63	
0406 90 78 9300	037	—	0406 90 87 9920			400	42,36	
	039	—				...	86,45	
	099	52,73		0406 90 88 9100		+	—	
	400	21,18			0406 90 88 9200	037	—	
	...	79,09				0406 90 88 9300	039	—
0406 90 78 9500	037	—	0406 90 88 9900				099	32,61
	039	—					0406 90 88 9910	400
	099	52,73		...				48,91
	400	24,44		0406 90 88 9920	037			—
	...	79,09			0406 90 88 9930	039		—
0406 90 79 9900	037	—	0406 90 88 9940			099		37,20
	039	—				0406 90 88 9951	400	29,49
	099	39,88					...	55,80
	400	20,24		0406 90 88 9961			037	—
	...	59,82			0406 90 88 9971		039	—
0406 90 81 9900	037	—	0406 90 88 9981				099	55,52
	039	—				0406 90 88 9991	400	69,82
	099	47,73					...	83,29
	400	42,31		0406 90 89 9100			037	—
	...	71,59			0406 90 89 9200		039	—
0406 90 85 9910	037	30,47	0406 90 89 9300				099	55,52
	039	30,47				0406 90 89 9400	400	69,82
	099	62,39					...	83,29
	400	79,25		0406 90 89 9500			037	—
	...	93,58			0406 90 89 9600		039	—
0406 90 85 9991	037	—	0406 90 89 9700				099	55,36
	039	—				0406 90 89 9800	400	36,22
	099	57,56					...	83,04
	400	42,31		0406 90 89 9900			037	—
	...	86,34			0406 90 89 9910		039	—
0406 90 85 9995	037	—	0406 90 89 9920				099	55,36
	039	—				0406 90 89 9930	400	36,22
	099	57,56					...	83,04
	400	42,31		0406 90 89 9940			037	—
	...	86,34			0406 90 89 9951		039	—
0406 90 85 9999	037	—	0406 90 89 9961				099	55,36
	039	—				0406 90 89 9971	400	36,22
	099	57,56					...	83,04
	400	42,31		0406 90 89 9981			037	—
	...	86,34			0406 90 89 9991		039	—
0406 90 86 9100	037	—	0406 90 89 9995				099	55,36
	039	—				0406 90 89 9999	400	36,22
	099	38,73					...	83,04
	400	19,09		0406 90 90 9100			037	—
	...	58,10			0406 90 90 9200		039	—
0406 90 86 9300	037	—	0406 90 90 9300				099	39,13
	039	—				0406 90 90 9400	400	29,10
	099	45,89					...	58,69
	400	21,18		0406 90 90 9500			037	—
	...	68,84			0406 90 90 9600		039	—
0406 90 86 9500	037	—	0406 90 90 9700				099	45,50
	039	—				0406 90 90 9800	400	36,08
	099	50,79					...	68,25
	400	24,44		0406 90 90 9900			037	—
	...	76,19			0406 90 90 9910		039	—
0406 90 86 9900	037	—	0406 90 90 9920				099	57,63
	039	—				0406 90 90 9930	400	42,36
	099	43,06					...	86,45
	400	19,09		0406 90 90 9940			037	—
	...	64,59			0406 90 90 9951		039	—
0406 90 86 9910	037	—	0406 90 90 9961				099	57,63
	039	—				0406 90 90 9971	400	42,36
	099	52,73					...	86,45
	400	21,18		0406 90 90 9981			037	—
	...	79,09			0406 90 90 9991		039	—
0406 90 86 9920	037	—	0406 90 90 9995				099	57,63
	039	—				0406 90 90 9999	400	42,36
	099	52,73					...	86,45
	400	21,18		0406 90 91 9100			037	—
	...	79,09			0406 90 91 9200		039	—
0406 90 86 9930	037	—	0406 90 91 9300				099	57,63
	039	—				0406 90 91 9400	400	42,36
	099	52,73					...	86,45
	400	21,18		0406 90 91 9500			037	—
	...	79,09			0406 90 91 9600		039	—
0406 90 86 9940	037	—	0406 90 91 9700				099	57,63
	039	—				0406 90 91 9800	400	42,36
	099	52,73					...	86,45
	400	21,18		0406 90 91 9900			037	—
	...	79,09			0406 90 91 9910		039	—
0406 90 86 9951	037	—	0406 90 91 9920				099	57,63
	039	—				0406 90 91 9930	400	42,36
	099	52,73					...	86,45
	400	21,18		0406 90 91 9940			037	—
	...	79,09			0406 90 91 9951		039	—
0406 90 86 9961	037	—	0406 90 91 9961				099	57,63
	039	—				0406 90 91 9971	400	42,36
	099	52,73					...	86,45
	400	21,18		0406 90 91 9981			037	—
	...	79,09			0406 90 91 9991		039	—
0406 90 86 9971	037	—	0406 90 91 9995				099	57,63
	039	—				0406 90 91 9999	400	42,36
	099	52,73					...	86,45
	400	21,18		0406 90 92 9100			037	—
	...	79,09			0406 90 92 9200		039	—
0406 90 86 9981	037	—	0406 90 92 9300				099	57,63
	039	—				0406 90 92 9400	400	42,36
	099	52,73					...	86,45
	400	21,18		0406 90 92 9500			037	—
	...	79,09			0406 90 92 9600		039	—
0406 90 86 9991	037	—	0406 90 92 9700				099	57,63
	039	—				0406 90 92 9800	400	42,36
	099	52,73					...	86,45
	400	21,18		0406 90 92 9900			037	—
	...	79,09			0406 90 92 9910		039	—
0406 90 86 9995	037	—	0406 90 92 9920				099	57,63
	039	—				0406 90 92 9930	400	42,36
	099	52,73					...	86,45
	400	21,18		0406 90 92 9940			037	—
	...	79,09			0406 90 92 9951		039	—
0406 90 86 9999	037	—	0406 90 92 9961				099	57,63
	039	—				0406 90 92 9971	400	42,36
	099	52,73					...	86,45
	400	21,18		0406 90 93 9100			037	—
	...	79,09			0406 90 93 9200		039	—

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9972	099	21,09	2309 10 19 9100	+	—
	400	14,39	2309 10 19 9200	+	—
	...	31,64	2309 10 19 9300	+	—
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9400	+	—
	039	—	2309 10 19 9500	+	—
	099	49,56	2309 10 19 9600	+	—
	400	25,35	2309 10 19 9700	+	—
	...	74,34	2309 10 19 9800	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 70 9010	+	—
	039	—	2309 10 70 9100	+	14,58
	099	55,36	2309 10 70 9200	+	19,44
	400	25,35	2309 10 70 9300	+	24,30
	...	83,04	2309 10 70 9500	+	29,16
0406 90 87 9979	037	—	2309 10 70 9600	+	34,02
	039	—	2309 10 70 9700	+	38,88
	099	48,04	2309 10 70 9800	+	42,77
	400	25,35	2309 90 35 9010	+	—
	...	72,06	2309 90 35 9100	+	—
0406 90 88 9100	+	—	2309 90 35 9200	+	—
0406 90 88 9105	037	—	2309 90 35 9300	+	—
	039	—	2309 90 35 9400	+	—
	099	55,22	2309 90 35 9500	+	—
	400	31,89	2309 90 35 9700	+	—
	...	82,83	2309 90 39 9010	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 39 9100	+	—
	039	—	2309 90 39 9200	+	—
	099	33,52	2309 90 39 9300	+	—
	400	31,89	2309 90 39 9400	+	—
	...	50,28	2309 90 39 9500	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9600	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 39 9700	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 39 9800	+	—
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 70 9100	+	14,58
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 70 9200	+	19,44
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9300	+	24,30
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9500	+	29,16
			2309 90 70 9600	+	34,02
			2309 90 70 9700	+	38,88
			2309 90 70 9800	+	42,77

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6).

Tuttavia, il codice «099» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 096 (incluso).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da «—».

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 731/97 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 1997****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 18 aprile 1997, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 678/97 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 678/97 in base ai dati di

cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 678/97 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1997.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 101 del 18. 4. 1997, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 aprile 1997, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: — all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi: — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi	— — — —
1002 00 00	Segala	3,607
1003 00 90	Orzo	2,008
1004 00 00	Avena	2,157
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: — amido — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3); — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — negli altri casi	1,627 2,200 1,077 1,650 2,200 1,627 2,200
1006 20	Riso semigreggio: — a grani tondi — a grani medi — a grani lunghi	19,763 17,595 17,595
ex 1006 30	Riso lavorato: — a grani tondi — a grani medi — a grani lunghi	25,500 25,500 25,500
1006 40 00	Rotture di riso utilizzato sotto forma di: — amido del codice NC 1108 19 10: — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — altre (incluso allo stato naturale)	2,196 2,800 2,800

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1007 00 90	Sorgo	2,008
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —
1102 10 00	Farina di segala	4,942
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —

(1) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5) modificata.

(2) Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

(3) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 732/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 aprile 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 20	052	123,5	
	204	84,2	
	212	96,5	
	999	101,4	
0707 00 15	052	93,8	
	068	123,8	
	999	108,8	
0709 90 75	052	96,9	
	999	96,9	
0805 10 11, 0805 10 15, 0805 10 19	052	36,2	
	204	41,2	
	212	61,8	
	220	32,9	
	400	38,0	
	448	27,1	
	600	49,7	
	624	45,3	
	625	36,3	
	999	40,9	
	0805 30 20	400	73,6
600		67,3	
999		70,5	
0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	052	56,7	
	060	57,0	
	388	81,4	
	400	98,7	
	404	98,5	
	508	73,4	
	512	72,4	
	524	70,0	
	528	74,8	
	804	102,5	
	999	78,5	
	0808 20 37	388	69,1
		512	69,4
528		74,5	
999		71,0	

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 733/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1997

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 530/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 530/97 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, la Commissione può in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione

comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'18 al 24 aprile 1997, è fissata una restituzione massima pari a 390 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 530/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU n. L 82 del 22. 3. 1997, pag. 48.⁽³⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 734/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1997

relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 531/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CE) n. 531/97 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione;

considerando che, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 18 al 24 aprile 1997 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1 006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 531/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 261 del 7. 9. 1989, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 82 del 22. 3. 1997, pag. 50.

REGOLAMENTO (CE) N. 735/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1997

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96⁽⁴⁾;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 70 000 tonnellate di granturco verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/96⁽⁶⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applica-

bile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 aprile 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60	—	—	1101 00 11 9000	—	—
0712 90 19	—	—	1101 00 15 9100	—	—
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 15 9130	—	—
1001 10 00 9400	—	—	1101 00 15 9150	—	—
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9170	—	—
1001 90 99 9000	—	—	1101 00 15 9180	—	—
1002 00 00 9000	01	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	01	0	1102 10 00 9500	01	30,00
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9200	—	— ⁽²⁾
1005 90 00 9000	03	10,00 ⁽³⁾	1103 11 10 9400	—	— ⁽²⁾
	04	25,00 ⁽³⁾	1103 11 10 9900	—	—
	02	—	1103 11 90 9200	—	— ⁽²⁾
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera e Liechtenstein,
- 04 Slovenia, Repubblica ceca, Slovacchia e Polonia.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

(3) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 relativa ad un quantitativo di 70 000 tonnellate di granturco.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 736/97 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 1997
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96⁽⁴⁾;

considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁸⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 aprile 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 9000	—
1107 10 99 9000	—
1107 20 00 9000	—

REGOLAMENTO (CE) N. 737/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1997

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1195/96 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 719/97⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 24. 4. 1997, pag. 17.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 24 aprile 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,85	3,87
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,85	9,11
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,85	3,70
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,85	8,68
1701 91 00 ⁽²⁾	27,06	11,70
1701 99 10 ⁽²⁾	27,06	7,18
1701 99 90 ⁽²⁾	27,06	7,18
1702 90 99 ⁽³⁾	0,27	0,38

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 738/97 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 1997****recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 13,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/97⁽⁴⁾, i titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari;

considerando che, dato il piccolo quantitativo ancora disponibile per il rilascio di titoli fino al 30 giugno 1997 e il numero limitato di giorni nei quali è prevista la pubblicazione della Gazzetta ufficiale nella prima decade del mese di maggio 1997, il periodo di riflessione suddetto di cinque giorni si rivela troppo breve ai fini della corretta

gestione del mercato ed è quindi necessario portarlo, in via temporanea, a sei giorni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli le cui domande vengono presentate nel periodo dal 28 aprile al 7 maggio 1997 sono rilasciati il sesto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato nessuna delle misure particolari di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 1997

recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Kenia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/272/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che è stata più volte constatata la presenza di salmonelle nei filetti di persico del Nilo originari del Kenia al momento della loro importazione nella Comunità;

considerando che la presenza di salmonelle può costituire una grave minaccia per la sanità pubblica; che occorre adottare rapidamente a livello comunitario le misure protettive necessarie;

considerando che, in attesa che le competenti autorità keniate introducano misure sanitarie preventive contro la contaminazione dei filetti di persico del Nilo e che gli esperti della Commissione verifichino l'applicazione di dette misure tramite un'ispezione in loco, è necessario sottoporre ad una ricerca sistematica delle salmonelle i filetti di persico del Nilo originari del Kenia al momento della loro importazione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 della direttiva 90/675/CEE, tutte le spese relative alla suddetta ricerca delle salmonelle sono a carico dello

speditore, del destinatario o del loro mandatario senza indennizzo dello Stato membro che ha effettuato il controllo;

considerando che questa misura deve essere transitoria, in attesa di una decisione che stabilisca le condizioni specifiche per l'importazione dei prodotti della pesca originari del Kenia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai pesci eviscerati o meno, ai filetti, alle trance e alla carne tritata della specie Persico del Nilo (*Lates niloticus*), freschi o congelati, originari del Kenia.

Articolo 2

Gli Stati membri sottopongono ogni partita di prodotti di cui all'articolo 1 ad una ricerca delle salmonelle, secondo un idoneo piano di campionamento, al momento della loro importazione nel territorio della Comunità.

Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio o la spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti di cui all'articolo 1 solamente quando il risultato della ricerca di cui all'articolo 2 abbia dimostrato l'assenza di salmonelle.

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

Articolo 4

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 1997.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 1997

recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'Uganda

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/273/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

La presente decisione si applica ai pesci eviscerati o meno, ai filetti, alle trance e alla carne tritata della specie Persico del Nilo (*Lates niloticus*), freschi o congelati, originari dell'Uganda.

considerando che è stata più volte constatata la presenza di salmonelle nei filetti di persico del Nilo originari dell'Uganda al momento della loro importazione nella Comunità;

Articolo 2

Gli Stati membri sottopongono ogni partita di prodotti di cui all'articolo 1 ad una ricerca delle salmonelle, secondo un idoneo piano di campionamento, al momento della loro importazione nel territorio della Comunità.

considerando che la presenza di salmonelle può costituire una grave minaccia per la sanità pubblica; che occorre adottare rapidamente a livello comunitario le misure protettive necessarie;

Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio o la spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti di cui all'articolo 1 solamente quando il risultato della ricerca di cui all'articolo 2 abbia dimostrato l'assenza di salmonelle.

considerando che, in attesa che le competenti autorità ugandesi introducano misure sanitarie preventive contro la contaminazione dei filetti di persico del Nilo e che gli esperti della Commissione verifichino l'applicazione di dette misure tramite un'ispezione in loco, è necessario sottoporre ad una ricerca sistematica delle salmonelle i filetti di persico del Nilo originari dell'Uganda al momento della loro importazione;

Articolo 4

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 della direttiva 90/675/CEE, tutte le spese relative alla suddetta ricerca delle salmonelle sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario senza indennizzo dello Stato membro che ha effettuato il controllo;

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 1997.

considerando che questa misura deve essere transitoria, in attesa di una decisione che stabilisca le condizioni specifiche per l'importazione dei prodotti della pesca originari dell'Uganda;

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 1997

recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Tanzania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/274/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

La presente decisione si applica ai pesci eviscerati o meno, ai filetti, alle trance e alla carne tritata della specie Persico del Nilo (*Lates niloticus*), freschi o congelati, originari della Tanzania.

considerando che è stata più volte constatata la presenza di salmonelle nei filetti di persico del Nilo originari della Tanzania al momento della loro importazione nella Comunità;

Articolo 2

Gli Stati membri sottopongono ogni partita di prodotti di cui all'articolo 1 ad una ricerca delle salmonelle, secondo un idoneo piano di campionamento, al momento della loro importazione nel territorio della Comunità.

considerando che la presenza di salmonelle può costituire una grave minaccia per la sanità pubblica; che occorre adottare rapidamente a livello comunitario le misure protettive necessarie;

Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio o la spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti di cui all'articolo 1 solamente quando il risultato della ricerca di cui all'articolo 2 abbia dimostrato l'assenza di salmonelle.

considerando che, in attesa che le competenti autorità tanzaniene introducano misure sanitarie preventive contro la contaminazione dei filetti di persico del Nilo e che gli esperti della Commissione verifichino l'applicazione di dette misure tramite un'ispezione in loco, è necessario sottoporre ad una ricerca sistematica delle salmonelle i filetti di persico del Nilo originari della Tanzania al momento della loro importazione;

Articolo 4

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 della direttiva 90/675/CEE, tutte le spese relative alla suddetta ricerca delle salmonelle sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario senza indennizzo dello Stato membro che ha effettuato il controllo;

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 1997.

considerando che questa misura deve essere transitoria, in attesa di una decisione che stabilisca le condizioni specifiche per l'importazione dei prodotti della pesca originari della Tanzania;

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1997

che modifica la decisione 93/25/CEE recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/275/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE ⁽²⁾, in particolare il capitolo IV, paragrafo IV, punto 2 dell'allegato,

considerando che la decisione 93/25/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1993, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini ⁽³⁾, ha stabilito tre tipi di trattamento termico sufficienti a garantire la salubrità dei prodotti;

considerando che i Paesi Bassi hanno presentato una variante dei trattamenti descritti nell'allegato della decisione 93/25/CEE;

considerando che tale variante è stata esaminata e approvata dal comitato scientifico veterinario;

considerando che è necessario modificare l'allegato della decisione 93/25/CEE per includervi il trattamento termico in questione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 93/25/CEE recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini è modificato nel modo seguente:

Alla parte B è aggiunto il seguente punto 3:

«3. — Cottura a vapore sotto pressione, in un contenitore chiuso in cui:

— sono rispettati almeno i requisiti di cui al punto 1, per quanto riguarda il tempo e la temperatura interna della carne dei molluschi;

— l'omogenea distribuzione del calore all'interno del contenitore è garantita da una metodologia convalidata nel quadro di un programma di autocontrollo.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 22.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1997

recante modifica della decisione 93/437/CEE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari dell'Argentina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/276/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (²), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, lettera a),

considerando che la decisione 93/437/CEE della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari dell'Argentina (³), modificata da ultimo dalla decisione 96/262/CE (⁴), definisce il modello di certificato sanitario che deve accompagnare i prodotti della pesca originari dell'Argentina, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma;

considerando che l'articolo 3 della decisione 97/20/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini (⁵), dispone che i muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, possono essere importati da paesi terzi non compresi nell'elenco di cui all'allegato della suddetta decisione;

considerando che l'Argentina ha ufficialmente presentato una domanda alla Commissione per esportare verso il territorio della Comunità europea muscoli adduttori di pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi;

considerando che, per consentire all'Argentina di beneficiare della possibilità offerta dall'articolo 3 della decisione

97/20/CE, è necessario modificare l'articolo 2 della decisione 93/437/CEE, nonché il modello di certificato sanitario di cui all'allegato A;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La frase introduttiva dell'articolo 2 della decisione 93/437/CEE è sostituita dalla frase seguente:

«I prodotti della pesca originari dell'Argentina devono rispondere alle seguenti condizioni:».

Articolo 2

L'allegato A della decisione 93/437/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a partire dal 1° maggio 1997.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

(²) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

(³) GU n. L 202 del 12. 8. 1993, pag. 42.

(⁴) GU n. L 89 del 10. 4. 1996, pag. 36.

(⁵) GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 46.

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca/dell'acquacoltura originari dell'Argentina e destinati alla
Comunità europea

N. di riferimento:

Paese speditore: ARGENTINA
 Autorità competente: Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA)
 Servizio ispettivo: Servicio de Inspección de Productos de Origen Animal (SIPA)

I. Identificazione dei prodotti della pesca

Descrizione del prodotto della pesca/dell'acquacoltura (1):

— specie (nome scientifico):

— stato (2) e tipo di trattamento:

Numero di codice (eventuale):

Tipo d'imballaggio:

Numero di colli:

Peso netto:

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti della pesca

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) o della(e) nave(i) officina
riconosciuti dal SENASA per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....

III. Destinazione dei prodotti della pesca

I prodotti della pesca sono spediti

da:
 (luogo di spedizione)

a:
 (paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e luogo di destinazione:

.....

.....

(1) Cancellare la voce inutile.

(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.


IV. Attestato di sanità

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:

- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE o, se provengono da una nave officina, nel rispetto delle norme igieniche di cui al capitolo I dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
- 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici e microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione;
- 7) nel caso di muscoli adduttori di pettinidi, non sono prodotti di acquacoltura e sono completamente separati dai visceri e dalle gonadi.

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di aver preso conoscenza delle disposizioni previste dalla direttiva 92/48/CEE, dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni di applicazione.

Fatto a il
(luogo) (data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 503/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità di applicazione del regime di importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 78 del 20 marzo 1997)

Pagina 12, articolo 1, paragrafo 2), comma 3, primo trattino, terzo sottotrattino:

anziché: «Verordnung (EG) Nr. 1600/95, Artikel 22bis»,

leggi: «Verordnung (EG) Nr. 1600/95, Artikel 22a».
